

*m*

**DETERMINAZIONE n. 110 del 8 OTT. 2015**

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il - 8 OTT. 2015

**OGGETTO:** Determinazione e pubblicazione sul sito internet istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it) del tasso fisso e del tasso variabile, di cui all'art. 7 comma 2 del "Regolamento dei mutui ipotecari edilizi erogati agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali" approvato con determinazione presidenziale n. 79 del 24 luglio 2015.

**IL PRESIDENTE**

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visti** la legge 23 dicembre 1996, n. 662 che, all'art. 1, comma 245, ha istituito presso l'INPDAP la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti, ed il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, n. 463 del 28 luglio 1998, con il quale sono state emanate le relative norme regolamentari;

**Visto** l'art. 1, primo comma, del Decreto n. 463 del 28 luglio 1998, sopra citato, in cui si stabilisce che la Gestione unitaria "assicura la

continuità delle prestazioni in corso" e, "armonizzando la preesistente normativa ed unificando gli interventi in favore degli iscritti", provvede, tra l'altro, "all'erogazione [...] di mutui ipotecari a tassi agevolati";

**Visto** l'art. 21, comma 1, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS attribuendo le relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

**Visto** il "Regolamento per l'erogazione dei mutui ipotecari agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali" approvato con determinazione presidenziale n. 79 del 24 luglio 2015;

**Visto** l'articolo 7, comma 2, del predetto Regolamento, ai sensi del quale *"Il rimborso avviene con metodo di calcolo c.d. alla francese, in rate semestrali costanti e posticipate, in funzione dei tassi d'interesse fissati con provvedimento dell'Istituto, pubblicato sul sito internet istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione dedicata"*, nonché il comma 5, secondo cui *"Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli iscritti che già beneficiano di un mutuo erogato dall'Istituto, possono esercitare l'opzione di cui al precedente comma, con conseguente ridefinizione del piano di ammortamento. Tale opzione consente di passare dal tasso fisso a quello variabile, e viceversa, e può essere esercitata per una sola volta"*;

**Preso atto** della nota prot. n. 871 del 17 settembre 2015 del Coordinamento Generale Statistico-Attuariale dell'Istituto con la quale, in riscontro alla richiesta prot. 0022467 del 4 settembre 2015 della Direzione Centrale Credito e Welfare, è stata confermata, relativamente al tasso d'interesse fisso da applicare ai mutui di cui all'oggetto, l'attualità della misura del 2,95%, già stabilita con determinazione presidenziale n. 64 del 24 giugno 2015;

**Preso atto** che, con riferimento al tasso d'interesse variabile da applicare ai medesimi mutui, il Coordinamento Generale Statistico-Attuariale dell'Istituto, con la nota sopra citata, indica, previa accurata analisi, che il valore dello *spread* non può attestarsi al di sotto del 2%, pari a 200 punti base;

**Tenuto conto** che il tasso variabile da applicare ai mutui in questione già dalla prima rata, inclusi gli interessi di preammortamento, risulta formato da *spread + Euribor 6M 360 gg.*, quest'ultimo rilevato al 30

giugno e al 31 dicembre del semestre precedente ed applicato sul residuo debito a tale data;

**Preso atto** della opportunità di realizzare un monitoraggio periodico da parte del Coordinamento Generale Statistico Attuariale circa l'adeguatezza dei tassi di interesse praticati dall'Istituto in relazione alle fluttuazioni del mercato finanziario;

**Vista** l'allegata relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

**Su** proposta del Direttore generale;

### **DETERMINA**

- di confermare il tasso fisso nella misura del 2,95% stabilito con determinazione presidenziale n. 64 del 24 giugno 2015;
- di fissare il tasso di interesse variabile, di cui all'art. 7, comma 2, del "Regolamento per l'erogazione dei mutui ipotecari agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali", approvato con Determinazione Presidenziale n. 79 del 24 luglio 2015, nella misura di seguito indicata:  
tasso variabile pari all'Euribor a 6 mesi, calcolato su 360 giorni, maggiorato di 200 punti base, rilevato al 30 giugno o al 31 dicembre del semestre precedente ed applicato sul debito residuo a tale data;
- di disporre, ai sensi dell'art. 7 c. 2 del Regolamento, la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione dedicata;
- di autorizzare le Direzioni Centrali interessate a predisporre le modalità operative connesse all'attuazione della presente determinazione;
- di realizzare un monitoraggio periodico da parte del Coordinamento Generale Statistico Attuariale circa l'adeguatezza dello *spread* da applicare al tasso di interesse variabile assunto come riferimento, e del tasso fisso oggi applicato;

La presente determinazione presidenziale verrà inviata ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL PRESIDENTE  
Prof. Tito Michele Boeri



Ufficio di Segreteria  
degli Organi Collegiali  
Copia conforme all'originale

